

IL DANNO DA INSIDIA STRADALE

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di **PAOLO LORO**

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 32

IL DANNO DA INSIDIA STRADALE

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-34-5

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di responsabilità da custodia di strade e da sinistri per insidia stradale, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-34-5 - codice: JRE32 - nic: 99 - prezzo: € 40,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051

AFFIDAMENTO A TERZI

AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE

AFFIDAMENTO A TERZI --> CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

AFFIDAMENTO A TERZI --> MANUTENZIONE

AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

BASE NORMATIVA

CASISTICA --> ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO

CASISTICA --> ANIMALI SULLA STRADA

CASISTICA --> ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA

CASISTICA --> AUTOSTRADE

CASISTICA --> BANCHINE

CASISTICA --> BARRIERA DIVISORIA NEW JERSEY

CASISTICA --> BINARI

CASISTICA --> BUCHE

CASISTICA --> CADUTA DI ALBERI

CASISTICA --> COMPROPRIETÀ DELL'AREA

CASISTICA --> CONDUCENTI DI AUTOBUS

CASISTICA --> DANNI AD IMMOBILE PRIVATO

CASISTICA --> DINAMICA DELLA CADUTA

CASISTICA --> DISSESTO GENERALIZZATO

CASISTICA --> DISSUASORI DI SOSTA

CASISTICA --> DISTANZE DI SICUREZZA

CASISTICA --> DISTRAZIONE DELL'UTENTE DELLA STRADA

CASISTICA --> ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

CASISTICA --> ETÀ AVANZATA DEL DANNEGGIATO

CASISTICA --> FOGLIAME SUL MARCIAPIEDE

CASISTICA --> GHIACCIO E NEVE

CASISTICA --> GHIAINO/MASSI SULLA STRADA

CASISTICA --> GRATA RACCOLTA ACQUA PIOVANA

CASISTICA --> GUARD-RAIL

CASISTICA --> GUIDA CONTROMANO

CASISTICA --> ILLUMINAZIONE SCARSA

CASISTICA --> IMPERFEZIONI MINIMALI

CASISTICA --> IMPIANTI FOGNARI

CASISTICA --> INTERRUZIONE NON SEGNALATA

CASISTICA --> LASTRICATO

CASISTICA --> MACCHIE DI OLIO E DI IDROCARBURI

CASISTICA --> MATERIALE FANGOSO

CASISTICA --> PALETTI

CASISTICA --> PARCHI

CASISTICA --> PERDITA DI CONDUTTURE D'ACQUA

CASISTICA --> PERIMETRO URBANO

CASISTICA --> PEZZI DI MANIFESTI SUL MARCIAPIEDE

CASISTICA --> POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA

CASISTICA --> PROFESSIONE DEL DANNEGGIATO

CASISTICA --> PUBBLICI SPETTACOLI

CASISTICA --> RADICI ARBOREE

CASISTICA --> RESIDENTI

CASISTICA --> RUSCELLAMENTO ACQUE METEORICHE

CASISTICA --> SBARRE

CASISTICA --> SCIVOLOSITÀ MANTO STRADALE

CASISTICA --> SCUOLE

CASISTICA --> SINISTRO IN LOCO

CASISTICA --> SOTTOPASSAGGI

CASISTICA --> STRADA AGRICOLA

CASISTICA --> STRADE VICINALI

CASISTICA --> TELI

CASISTICA --> TOMBINI

CASISTICA --> TUBI INTERRATI

CASISTICA --> VEICOLI A DUE RUOTE

CASISTICA --> VELOCITÀ DEL VEICOLO

CASO FORTUITO

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

DANNI A TERZI

DEMANIALITÀ DEL BENE

ELEMENTO SOGGETTIVO

ENTE RESPONSABILE

FIGURE SINTOMATICHE

OBBLIGHI DELLA PA

ONERE DELLA PROVA

PRESCRIZIONE --> DECORRENZA

PRESUPPOSTI

PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

RUOLO DELLA COSA

RESPONSABILITÀ PENALE

La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).

n°758 RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 21/10/2010 - Relatore: Antonella Di Stasi -
Presidente: Antonella Di Stasi

Sintesi: Le strade provinciali appartengono alla Provincia solo nei tratti di attraversamento dei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, laddove il passaggio della strada statale o provinciale negli abitati dei centri maggiori determina il mutamento del regime da statale o provinciale a comunale della strada: pertanto dei danni provocati dall'omessa manutenzione, in quest'ultimo caso, risponde il Comune.

Estratto: «Va ritenuto il difetto di legittimazione passiva della convenuta Provincia, così come eccepito. Ai sensi dell'art. 71 lett. c) l. n. 300 del 1958, come sostituito dall'articolo 2 comma 7 del nuovo Codice della strada, le strade provinciali appartengono alla Provincia solo nei tratti di attraversamento dei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, laddove il passaggio della strada statale o provinciale negli abitati dei centri maggiori determina il mutamento del regime da statale o provinciale a comunale della strada. (Cfr Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8837; Tribunale Nocera Inferiore, 16 febbraio 2005, Redazione Giuffrè 2005). Infatti, l'articolo 2 comma 7 del codice della Strada stabilisce che le strade urbane di cui al comma 2 lettere D, E ed F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti (cfr in particolare, documentazione fotografica relativa ai luoghi di causa e rapporto dei CC di Nocera) risulta adeguatamente dimostrato che il tratto di strada ove si verificava l'incidento per cui è causa passi "nel centro abitato del comune di Nocera Inferiore e risulta circostanza incontestata che il predetto comune abbia una popolazione superiore a diecimila abitanti. Deve, pertanto, escludersi la responsabilità della Provincia per eventuali omissioni attinenti alla manutenzione del tratto di strada in oggetto, atteso che la proprietà della, strada ed il conseguente potere di imperio sono riferibile al suindicato comune. Inoltre, l'inclusione della strada ove si verificava l'incidento all'interno del centro abitato, deve ritenersi figura sintomatica dell'effettivo controllo e custodia da parte del Comune di Nocera Inferiore e, quindi, configurabile una responsabilità ex articolo 2051 c.c.»

TRIBUNALE DI PERUGIA del 14/09/2010 - Relatore: Michele Moggi - Presidente: Michele Moggi

Sintesi: La responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connesso alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa e nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè

di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.

Sintesi: L'art. 2051 c.c. ha la funzione di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Estratto: «Sul punto, occorre partire da quelle che, per costante giurisprudenza, sono le caratteristiche e la natura della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.: secondo questa interpretazione, tale forma di responsabilità ha base a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. Dal dato lessicale della norma e dal raffronto tra il testo della norma in questione e quello delle altre norme vicine (artt. 2047, 2048 e 2050 c.c., art. 2054 comma 1 c.c.), le quali sono ben diversamente strutturate, emerge che si tratta non di una responsabilità fondata su una presunzione di colpa ma piuttosto di una responsabilità oggettiva: perché possa configurarsi tale responsabilità, è infatti sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso di specie non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma, d'altro canto, è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.7 del 04/01/2010 - Relatore: Fulvio Uccella - Presidente: Giovanni Battista Petti

Sintesi: Il Comune che consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario dalla P.A., per il principio del *neminem laedere*, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area.

Estratto: «Anche il terzo motivo non può essere accolto, in quanto la motivazione esposta dalla Corte, specie se considerata pure nelle sue parti implicite, deve ritenersi sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare va

rilevato quanto segue. Circa la critica al "... poco condivisibile concetto di uso pubblico di fatto..." va rilevato che la Corte di merito ha evidentemente (pur se implicitamente) applicato la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. Sentenza n. 3387 del 15/06/1979; "Se un comune consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario dalla pa, per il principio del *neminem laedere*, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area"; cfr. inoltre tra le successive Cass. Sentenza n. 191 del 12/01/1996). Ciò evidenzia anche la mancanza di pregio delle doglianze circa la asserita mancata specificazione della "... tipologia di responsabilità ascrivibile alle parti soccombenti ...", e rende inoltre palese la mancanza di base delle doglianze circa la mancata valutazione della sussistenza del diritto di proprietà della strada in capo ad altri soggetti (il principio di diritto affermato da detta giurisprudenza infatti non si fonda sulla proprietà, si rinvia inoltra a quanto già esposto sopra circa l'irrelevanza nella fattispecie della titolarità del diritto di proprietà; e circa gli altri punti già trattati).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.24529 del 20/11/2009 - Relatore: Paolo D'Amico
- Presidente: Luigi Francesco Di Nanni

Sintesi: Il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti è stato superato: pertanto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più maturo, agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.

Estratto: «Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Sostiene l'impugnata sentenza che, per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., nei confronti dell'ente proprietario, poiché tali beni sono oggetto di uso diretto e generale ed hanno una tale estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo. Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto di dover confermare il giudizio del Tribunale anche perché la valutazione doveva svolgersi con riferimento all'intera rete stradale e non con riguardo alla singola strada lungo la quale si è verificato il sinistro. Obietta parte ricorrente che sostenere fin dal principio la necessità di tener conto di tutti i beni di cui l'Ente è proprietario e l'inevitabile impossibilità di svolgere un'adeguata vigilanza appare tautologico, essendo indubitabile che i beni demaniali hanno una notevole consistenza e dimensione, tanto da richiedere un apposito apparato per la loro manutenzione. L'estensione della rete stradale della Provincia di Trento, poi, non è tale da

non consentire un'adeguata sorveglianza e nella fattispecie doveva essere presa in riferimento esclusivamente la S.P. (OMISSIS); anzi, quel tratto specifico ove si è verificato il sinistro. Ciò tanto più se si tiene conto che l'ente proprietario era già a conoscenza delle condizioni di pericolosità della strada per la mancanza del guard-rail lungo il tornante. Il motivo deve essere accolto. La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, infatti, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si ritiene pertanto di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). Nella fattispecie per cui è causa la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non è dato individuare. L'errore dell'impugnata sentenza è dunque consistito: nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in ragione della estensione del bene demaniale, nella specie l'intera rete stradale della provincia di Trento. Per quanto riguarda l'impossibilità, nel breve periodo trascorso dal precedente sinistro, di procedere alla riparazione del guard-rail ed in merito all'adeguatezza dell'attività con cui la P.A.T. si era attivata, deve rilevarsi che le relative considerazioni si pongono al di fuori del principio di diritto insito nell'art. 2051 c.c., per cui a nulla rileva, in tale ambito, l'indagine sulla diligenza dell'ente proprietario e sull'adeguatezza del suo intervento, profili che invece rilevano nell'ambito dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve infatti provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia. La vittima infatti non deve provare quest'ultima, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.»

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II CIVILE del 29/10/2009 - Relatore: Carlo Filadoro -
Presidente: Carlo Filadoro - Parti: Na. Ir. c. Comune di Roma e Ma. Co. S.r.l.

Sintesi: In caso di strada aperta al pubblico transito, l'ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d."insidia o trabocchetto"), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell'ordinaria diligenza.

Estratto: «Rileva il giudicante che con riguardo a danni subiti dall'utente della strada pubblica va ricordato che, in caso di strada aperta al pubblico transito, l'ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cd., "insidia o trabocchetto"), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell'ordinaria diligenza (v. cass. 1571/04, 10654/04, 22592/04, 3745/05, 10040/2006, 15334/2006, 1204/2007, 3595/2007, e già Cass. 15710/02, 9092/01, 366/00,5677/86, 35/86). La fattispecie, pertanto, si inquadra nella operatività della Ge. di cui all'art. 2043 cod. civ. che presuppone l'esistenza anche di un coefficiente di colpa da parte del danneggiato, la cui esistenza deve essere provata e che nel caso di specie non si ravvisa nel comportamento dell'attrice. La più favorevole previsione normativa dell'art. 2051 cod.civ., riguardante la responsabilità per danno da cosa in custodia, non trova applicazione con riferimento ai beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, quale una strada, quando la loro estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (v. cass., sez. III, 21 gennaio 1987, n. 526, in Foro italiano, 1987, I, 786; 13 febbraio 1978, n. 671, in Archivio civile, 1978, 765, v. Cass. 15710/02, 9092/01, 366/00).»

n°759 AFFIDAMENTO A TERZI

TRIBUNALE DI POTENZA del 17/11/2009 - Relatore: Marina Mainenti - Presidente: Marina Mainenti

Sintesi: In tema di responsabilità della PA per la c.d. insidia e trabocchetto è possibile distinguere tra casi in cui il pericolo occulto sia effettivamente riconducibile alla sfera di controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada, in cui un comportamento colposo dell'ente è immediatamente individuabile, e casi in cui, al contrario, la fonte del pericolo non sia riconducibile in via diretta all'ente gestore della strada, ma, ad esempio, ad un terzo.

Estratto: «In tema di responsabilità della PA per la c.d. insidia e trabocchetto è possibile distinguere due diverse ipotesi: a) casi in cui il pericolo occulto sia effettivamente riconducibile alla sfera di controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada - perché, ad esempio, derivi da difetto di manutenzione (buche) o segnalazione - in cui un comportamento colposo dell'ente è immediatamente individuabile; b) casi in cui, al contrario, la fonte del pericolo non sia riconducibile in via diretta all'ente gestore della strada, ma, ad esempio, come nel caso di specie ad un terzo. In tale ipotesi è necessario, non solo accertare l'esistenza di una situazione di insidia, ma anche verificare se il danno, eventualmente subito, sia da addebitare ad un comportamento colposo dell'ente gestore della strada. In altri termini se, nella prima ipotesi, la colpa dell'ente è in un certo senso in re ipsa, nella seconda essa deve essere oggetto di una specifica prova che incombe sul danneggiato. Quest'ultimo in particolare, ad avviso del Tribunale, è tenuto a dimostrare che l'ente sia o possa essere a conoscenza del pericolo prodotto dal terzo e, che ciò nonostante, non si sia attivato per eliminare la situazione di pericolo o quanto meno per segnalare. Situazione che nel caso di specie non è stata provata.»

n°760 AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE CIVILE del 16/08/2012 - Parti: P.M. c. Consorzio di Miglioramento Fondiario +2

Sintesi: Il committente di lavori eseguiti sulla strada comunale (nella specie, un Consorzio di Miglioramento) che si è obbligato nei confronti del Comune all'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza è tenuto a tenere indenne il Comune proprietario per le eventuali condanne risarcitorie pronunciate ex art. 2051 c.c. a vantaggio degli utenti della strada danneggiati dagli interventi non eseguiti in sicurezza.

Estratto: «Il Comune di Trento ha chiesto che il Consorzio di Miglioramento Fondiario sia condannato a rimborsare, a titolo di garanzia, le eventuali somme che lo stesso fosse chiamato a corrispondere all'attore. Tale domanda deve essere accolta. Invero, come sopra ricordato, nella lettera dd. 18.5.2004, il Consorzio si era reso garante, nei confronti del proprietario della strada, in merito all'adozione di "tutte le misure di sicurezza necessarie"; ne consegue che -non avendo adempiuto a tale obbligo - deve essere condannato a rimborsare al Comune di Trento la quota di danno (pari ad un terzo) che deve gravare a carico di quest'ultimo. Pertanto, nei rapporti interni, la Edilstrade Costruzioni srl risponderà nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 saranno a carico del Consorzio.»

CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, SEZIONE CIVILE del 11/04/2012 - Relatore: Loredana Colella - Presidente: Riccardo Alessandrino - Parti: Comune di San Giorgio Jonico c. B.G., B.P., D.V.G., Toro Assicurazioni S.p.a. e Enel Distribuzione s.p.a.

Sintesi: In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode; per converso, quando l'area su cui vengono eseguiti i lavori risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo.

Estratto: «Deve infatti ritenersi provato, sulla scorta delle risultanze processuali, che il sinistro ebbe a verificarsi allorché il B., alla guida del proprio ciclomotore, andò ad urtare contro una transenna posta per segnalare dei lavori in corso. Tanto può ritenersi accertato in quanto il minore fu subito soccorso dal teste F.G., chiamato sul luogo dal proprio figlio ed in quanto i Carabinieri ebbero successivamente ad intervenire, rinvenendo ciclomotore danneggiato e casco e descrivendo lo stato dei luoghi. Sussiste pertanto la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., trattandosi pacificamente di strada aperta al traffico. La S.C. ha infatti avuto modo di affermare, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, che qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (Cass., sent. n. 12425/2008). Nella fattispecie tuttavia, incontestata la presenza di lavori in corso, non risulta provato nel corso del giudizio di primo grado l'assunto del Comune, secondo cui si sarebbe trattato di lavori in corso di esecuzione da parte dell'ENEL per il rifacimento della linea elettrica, sicché in mancanza di detta prova alcuna responsabilità può ascriversi all'ENEL s.p.a.»

Sintesi: Il Comune è responsabile del sinistro occorso all'utente della strada qualora il cantiere non sia stato debitamente segnalato e non risulti visibile anche in orario serale.

Estratto: «Del pari, nessuna responsabilità può ritenersi accertata in capo al conducente del motociclo, responsabilità che il Comune avrebbe dovuto adeguatamente provare secondo i principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c. Il Comune avrebbe invero dovuto dimostrare che dei cavalletti di delimitazione fossero posti regolarmente e che vi fossero le luci di segnalazione dei lavori in corso, circostanze escluse dai rilievi dei Carabinieri, che.

interventuti in loco alle ore 21.45 successive, ebbero a rinvenire il ciclomotore danneggiato ed il casco del giovane ed a constatare l'esistenza di una segnaletica di lavori in corso, consistente "in un cavalletto in ferro con del nastro rosso/bianco per segnalazioni che anziché trovarsi regolarmente in piedi, era steso a terra" e che "i lavori consistenti in uno scavo sull'asfalto, non erano segnalati dalle previste torce luminose e la rudimentale segnaletica apposta era per l'appunto stesa a terra e poco visibile, dato pure l'orario serale e la conseguente luminosità ridotta".Assolutamente condivisibile e non scalfita dalle argomentazioni del Comune a sostegno dell'appello, appare quindi la motivazione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto provato il nesso di causalità ed affermato che "nonostante l'acquisizione delle prove orali e l'acquisizione del rapporto dei Carabinieri, l'ente convenuto, anche in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitato a chiedere, aprioristicamente, il rigetto della domanda attrice ma non ha indicato se erano stati effettuati i dovuti controlli attinenti la segnaletica e l'illuminazione", precisando, altresì il primo giudicante di aderire all'orientamento della S.C. (ex plurimis: Cass., sent. n. 5455/2006) secondo cui l'insidia o il trabocchetto, di elaborazione giurisprudenziale non supportate da alcuna norma, possono considerarsi rilevanti solo quanto il proprietario di strade pubbliche dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti, per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danni a terzi, con lo sforzo diligente, adeguato alla natura delle cose ed alle circostanze del caso concreto, al fine, in sostanza, di far valere la propria mancanza di colpa e, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato. Sicché, precisato che la manutenzione delle strade è un dovere istituzionale dell'ente pubblico proprietario, perché, anche quando vi sia l'affidamento dei lavori, la vigilanza ed il controllo siano costanti al fine di evitare e scongiurare pericoli per l'utenza, il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame non vi fosse alcun dubbio che il Comune di San Giorgio Jonico, caratterizzato peraltro da una toponomastica non particolarmente complessa, non avesse effettuato alcuna verifica.»

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 19/04/2011 - Relatore: Antonella Di Stasi - Presidente: Antonella Di Stasi - Parti: S.A. c. Comune di Salerno

Sintesi: In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente, enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.

Sintesi: Allorquando l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere, risulti ancora adibita al pubblico uso, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla